



**COMUNE DI MONTEROTONDO**  
(Provincia di Roma)

UFFICIO PATRIMONIO

**Regolamento Comunale per l'attribuzione in godimento a terzi di  
beni immobili dell'Amministrazione Comunale**  
approvato con delibera C.C.n.66 del 26/07/02

Monterotondo lì,



## INDICE

<b>Titolo I</b>			
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	.....	pag.	3
<b>Articolo 1</b>	<b>Ambito di applicazione</b>	.....	pag. 3
<b>Articolo 2</b>	<b>Ambito oggettivo</b>	.....	pag. 3
<b>Articolo 3</b>	<b>Ambito soggettivo</b>	.....	pag. 4
 <b>Titolo II</b>			
<b>MODALITA' DI CONCESSIONE</b>	.....	pag.	4
<b>Articolo 4</b>	<b>Delibera di autorizzazione</b>	.....	pag. 4
<b>Articolo 5</b>	<b>Modalità di affidamento</b>	.....	pag. 5
<b>Articolo 6</b>	<b>Trattativa Privata</b>	.....	pag. 6
 <b>Titolo III</b>			
<b>GESTIONE DEL BENE</b>	.....	pag.	6
<b>Articolo 7</b>	<b>Atto di concessione</b>	.....	pag. 6
<b>Articolo 8</b>	<b>Decadenza</b>	.....	pag. 7
<b>Articolo 9</b>	<b>Canone</b>	.....	pag. 8
 <b>Titolo IV</b>			
<b>CONCESSIONE TEMPORANEA</b>	.....	pag.	8
<b>Articolo 10</b>	<b>Finalità</b>	.....	pag. 8
<b>Articolo 11</b>	<b>Finalità</b>	.....	pag. 8
<b>Articolo 12</b>	<b>Revoca</b>	.....	pag. 9
<b>Articolo 13</b>	<b>Oneri a carico del richiedente/concessionario</b>	.....	pag. 9
<b>Articolo 14</b>	<b>Allestimenti</b>	.....	pag. 10
<b>Articolo 15</b>	<b>Beni di proprietà del richiedente</b>	.....	pag. 11
<b>Articolo 16</b>	<b>Tariffe</b>	.....	pag. 11
<b>Articolo 17</b>	<b>Vigilanza</b>	.....	pag. 11
<b>Articolo 18</b>	<b>Revoca per motivi di pubblico interesse</b>	.....	pag. 12
<b>Articolo 19</b>	<b>Norme transitorie e finali</b>	.....	pag. 12



## Titolo I PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in godimento all'Amministrazione Comunale .
2. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le locazioni di unità immobiliari, destinate ad abitazione, in quanto regolate da disposizioni speciali in materia.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento l'utilizzo temporaneo delle unità immobiliari per il periodo inferiore a giorni 30 in quanto rimesse ai regolamenti del/i settore/i competente/i.

### **Articolo 2 - Ambito oggettivo**

1. I beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale sono classificabili, in base alla normativa vigente, come beni demaniali ,beni del patrimonio indisponibile,beni del patrimonio disponibile.
2. I beni immobili di proprietà ,classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono essere attribuiti previa concessione amministrativa a terzi, secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia .
3. I beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, classificati come patrimoniali disponibili, possono essere attribuiti a terzi con contratti di diritto privato previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
  - contratto di locazione (artt.1571 e ss.c.c.);
  - contratto di comodato (artt.1803 e ss.c.c.) ;
  - contratto di affitto(artt.1615 e ss.c.c.).
4. Il patrimonio disponibile può essere locato a terzi esclusivamente a valore di mercato.
5. I beni immobili, in godimento all'Amministrazione comunale, quale locatario, possono essere oggetto di sublocazione, ove consentita dal contratto di locazione, a favore di terzi, alle condizioni di cui al successivo art. 4.
6. I beni immobili, di proprietà o in godimento all'Amministrazione Comunale, possono essere concessi in godimento temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed



amatoriali e per convegni congressi, riunioni e mostre, secondo quanto statuito dal presente regolamento.

7. I beni di proprietà comunale o in godimento all'Amministrazione Comunale possono essere concessi in comodato o subcomodato ai seguenti soggetti, nei confronti dei quali non siano insorti contenziosi con la Pubblica Amministrazione:

- a. comitati di quartiere;
- b. organizzatori di manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio della Città;
- c. associazioni di volontariato sociale nei settori: assistenziale, ambientale, sanitario, educativo, turistico e sportivo;
- d. associazioni culturali, le associazioni e le cooperative che svolgono attività nel campo della solidarietà nazionale e internazionale, che perseguano chiare finalità di rilevanza pubblica;
- e. centri anziani.

8. Il godimento dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.

Per quanto attiene le aree pubbliche vige il regolamento relativo all'Occupazione del Suolo Pubblico. In particolari forme di utilizzo il suolo pubblico e le aree di proprietà pubblica possono essere concesse in godimento a Enti ,Consorzi ecc. previo atto deliberativo della Giunta Municipale e specifica convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni ed i rispettivi diritti ed oneri con particolare riferimento alle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono a carico del concessionario. Il godimento di dette aree deve essere compatibile con la specifica destinazione delle stesse.

### **Articolo 3 - Ambito soggettivo**

1. I beni immobili di proprietà e in godimento all'Amministrazione Comunale possono essere affidati nelle forme previste dal precedente articolo a soggetti pubblici o privati, costituiti ed operanti, nel rispetto dell'ordinamento vigente e previa istruttoria del/i settore/i competente/i.

2. Per l'organizzazione di iniziative pubbliche o sociali, i beni immobili possono essere concessi in godimento gratuito, temporaneamente e per il periodo strettamente necessario all'iniziativa, ai soggetti di cui all'art.2, punto 6 ed alle condizioni fissate dall'atto di autorizzazione di cui al successivo articolo 11.

3. Le aree pubbliche ricadenti nell'area della zona industriale possono essere concesse in godimento al Consorzio in essere al momento della richiesta con le modalità di cui al precedente articolo 2 punto 8).

4. L'Amministrazione Comunale assicura parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti.

## **Titolo II MODALITA' DI CONCESSIONE**

### **Articolo 4 - Delibera di autorizzazione**

1. I beni immobili di proprietà o in godimento all'Amministrazione Comunale sono attribuiti:



- 
- con deliberazione di Giunta ove si stipuli:
    - a) un contratto di comodato con determinazione di tempo non superiore ad anni uno;
    - b) un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo con superficie non superiore a mq. 100;
    - c) un contratto di affitto con canone di mercato annuo non superiore ad Euro 10.000,00.
  - Con deliberazione di Consiglio Comunale in tutti gli altri casi.

2. Il godimento di beni pubblici tramite concessione amministrativa o locazione può essere consentito solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato. La sublocazione e' consentita esclusivamente con il recupero di tutte le spese sostenute dal Comune (canoni, spese condominiali, utenze, spese comunali indirette pro quota).

3. In caso di comodato o subcomodato sono a carico del comodatario o subcomodatario le spese accessorie inerenti il bene, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le utenze ed i consumi energetici da attivare o corrispondere direttamente, o da rimborsare all'Amministrazione pro quota, qualora non sia possibile l'attivazione diretta.

4. Possono essere poste a carico del comodatario le spese di manutenzione straordinaria e messa a norma, nonché eventuali modifiche alla struttura necessarie per la fruizione corretta del bene per l'uso concesso. In tal caso i lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, regolandoli con apposito disciplinare, se necessario od opportuno.

5. Le opere di miglioria, divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto a risarcimento o rimborso spese ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima. Peraltro, l'Amministrazione Comunale può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata con propri fondi di bilancio in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione, procedere ad ispezioni, direttive, collaudi.

6. L'erogazione dei fondi eventualmente stanziati potrà essere effettuata, nella misura dell'80% quale acconto e nella misura del 20% a saldo, solo a completa esecuzione delle opere, una volta ottenuti e presentati collaudi, certificati di regolare esecuzione, dichiarazioni di conformità ecc. relativi alla regolarità e conformità degli interventi realizzati.

7. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda la rimessa in pristino a fine del rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le migliorie apportate, né per le opere di ripristino.

#### **Articolo 5 - Modalità di affidamento**

1. La concessione e la locazione di beni immobili avviene, di norma, mediante pubblico incanto o licitazione privata. E' ammesso l'affidamento mediante trattativa privata con atto deliberativo, purché congruamente motivato, ai termini del successivo art.6.

2. Nel caso di licitazione privata l'affidamento deve avvenire con uno dei seguenti criteri:

- Prezzo più alto rispetto a quello fissato a base d'asta.



- Offerta globalmente più vantaggiosa, ove la scelta debba essere effettuata globalmente fra soluzioni tecniche o caratteristiche estetiche e funzionali diverse.

3. Se l'affidamento avviene a licitazione privata con il criterio dell'offerta globalmente più vantaggiosa, devono essere, comunque, presi in considerazione i seguenti elementi:

- prezzo;
- modalità di gestione;
- caratteristiche estetiche e funzionali;
- destinazione del bene.

L'Amministrazione Comunale stabilisce e indica nel bando di gara l'ordine di importanza dei predetti e di eventuali ulteriori elementi attribuendo i relativi punteggi.

4. Qualora l'aggiudicazione avvenga con le modalità di cui al precedente comma, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice, nominata con idoneo atto deliberativo.

5. Ai bandi di gara dovrà essere data congrua pubblicità, analogamente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 6 - Trattativa Privata**

1. Per l'individuazione del contraente, è possibile ricorrere a trattativa privata, previa gara ufficiosa nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di pubblico incanto o licitazione privata, non vi siano state offerte o non vi siano state offerte appropriate;
- per la concessione in locazione, in sublocazione, in comodato o in subcomodato di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l'espletamento dell'attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata;
- per la modesta entità del canone annuo, non superiore a 6.500 (seimilacinquecento) EURO (IVA esclusa).

2. La Giunta Comunale individua i criteri per la individuazione del concessionario in relazione alle finalità delle iniziative proposte;

3. L'affidamento a trattativa diretta con un unico soggetto è ammessa per la locazione e sublocazione di immobili a:

- Enti Pubblici;
- qualora a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi la locazione e concessione di spazi possa venire affidata unicamente ad un particolare soggetto;
- per comodato o subcomodato di immobili ai soggetti di cui all'art. 2, punto 7, con gli oneri di cui all'art. 4;
- per la locazione e sublocazione di immobili alle associazioni o società sportive operanti nel territorio comunale.

### **Titolo III GESTIONE DEL BENE**

#### **Articolo 7 - Atto di concessione**

1. L'atto di concessione, anche nelle forme della concessione/contratto, nel caso che il bene immobile appartenga alla categoria dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, ovvero il

***Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione comunale***



contratto, nel caso che il bene appartenga alla categoria dei beni patrimoniali disponibili deve contenere in particolare:

- a) la specifica individuazione delle aree e/o dei locali destinati all'espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;
- b) esatta e dettagliata indicazione delle eventuali opere e lavori da eseguire, nonché dei tempi di esecuzione. Qualora i relativi oneri siano fissati a carico del concessionario, allo stesso spetta ogni spesa al riguardo;
- c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene e le eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie;
- d) il canone o corrispettivo, i termini di pagamento, l'adeguamento annuale automatico senza necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT;
- e) la data di decorrenza del rapporto, il termine di scadenza, le modalità e termini del rinnovo contrattuale, e l'eventuale clausola che la cessazione del medesimo avviene senza necessità di disdetta;
- f) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi;
- g) l'obbligo del concessionario della manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi per la porzione delle quote in uso;
- h) la facoltà dell'amministrazione comunale di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
- i) l'impegno del concessionario di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
- l) il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale;
- m) l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità previste dall'atto di concessione;
- n) l'esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione di altra attività nonché il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, senza atto di assenso dell'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione, ipso iure, della concessione;
- o) oneri inerenti la manutenzione straordinaria e messa a norma.
  
- p) L'eventuale obbligo del concessionario di garantire il canone o corrispettivo con polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con espressa clausola che, in caso di mancato adempimento del debitore, il credito dovrà essere soddisfatto da parte del garante a prima richiesta, cioè con espressa rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 1944 C.C. e con esplicita rinuncia alla condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 C.C.
- q) Il concessionario deve essere in possesso di polizza RCT a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose.
- r) L'obbligo del concessionario di applicare le tariffe dovute dagli utenti indicate all'atto di concessione nel caso in cui l'immobile viene concesso per la gestione di impianti sportivi.



2. Sarà cura del contraente ottenere certificati, permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso necessario per l'utilizzo dei locali.

### **Articolo 8 - Decadenza**

1. Comportano la decadenza dalla concessione:

- a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati, ove stabilita;
- b) il mancato pagamento del canone o degli oneri a proprio carico, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
- c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;

2. Accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, verranno inoltrate le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Dirigente del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

### **Articolo 9 - Canone**

1. La misura del canone da porre a base della gara, è fissata dal Settore Patrimonio.

## **Titolo IV CONCESSIONE TEMPORANEA**

### **Articolo 10 - Finalità**

1. I beni immobili di proprietà e in godimento all'Amministrazione Comunale possono essere concessi in godimento temporaneo per un periodo minimo a partire da giorni 30 ad un massimo di giorno 120 ad Associazioni, Fondazioni, Comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre.

4. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale, congruamente motivata, i beni di proprietà o in godimento all'Amministrazione Comunale possono essere concessi in godimento temporaneo gratuito ai soggetti di cui all'art. 3, punto 2.

3. Le modalità generali di concessione di godimento temporaneo sono stabilite dal presente Regolamento.

4. La concessione in godimento temporaneo viene autorizzata compatibilmente con la programmazione dell'utilizzo degli spazi e delle generali necessità dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della





successione cronologica delle richieste.

### **Articolo 11 - Autorizzazione**

1. La procedura per richiedere il godimento temporaneo di immobili o loro porzione ha inizio, con la presentazione della richiesta, da parte del legale Rappresentante dell'Associazione, o Società, od Ente o del singolo cittadino.

2. Le richieste dovranno pervenire al protocollo generale del Comune almeno 15 giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa. Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 15 giorni, saranno istruite compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Le richieste, sottoscritte dal richiedente o legale rappresentante, devono specificare:

- a. natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza nei confronti di terzi;
- b. la descrizione dell'iniziativa o delle attività che si intendono svolgere all'interno degli immobili richiesti, attestando che le stesse perseguono fini di pubblico interesse;
- c. sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa.
- d. l'impegno, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare gli immobili avuti in uso osservando i limiti e le prescrizioni imposte dal Comune e dalle norme esistenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione viene sottoscritto, dal richiedente e dal Dirigente Responsabile del Settore interessato all'iniziativa, un foglio di patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 13 del presente regolamento.

4. Nell'autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo, eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal Dirigente Responsabile del Settore interessato all'iniziativa.

### **Articolo 12 - Revoca**

1. Il Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere previste nel foglio di patti e condizioni di cui al precedente art.11 con la clausola espressa che il concedente rinuncia a rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno possa derivarne.

### **Articolo 13 - Oneri a carico del richiedente/concessionario**



1. In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal Comune.
2. I cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone.
3. I richiedenti devono utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità accordate.
4. I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in godimento al Comune e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.
5. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile l'ultimo concessionario che ha utilizzato lo spazio.
6. I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.
7. Il concessionario deve essere in possesso di polizza RCT a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare a persone o cose.
8. L'eventuale obbligo del concessionario di garantire il canone o corrispettivo con polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con espressa clausola che, in caso di mancato adempimento del debitore, il credito dovrà essere soddisfatto da parte del garante a prima richiesta, cioè con espressa rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 1944 C.C. e con esplicita rinuncia alla condizione contenuta nel 1° comma dell'art. 1957 C.C.
9. Nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi comunali senza essere in regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.
10. I concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.
11. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'Amministrazione Comunale;
12. Le modalità di pagamento della tariffa, di cui al successivo art.18, se non sussista atto autorizzativo all'utilizzo gratuito che deve comunque essere espressamente richiamato.

#### **Articolo 14 - Allestimenti**

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.



2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione di cui al precedente art.11 al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.

3. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.

### **Articolo 15 - Beni di proprietà del richiedente**

1. Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.

### **Articolo 16 - Tariffe**

1. Per il godimento degli spazi è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:

A) QUOTA PER USO LOCALI:

- Spazi espositivi e culturali; la quota è determinata in base alla superficie del bene, al suo pregio artistico, alla sua ubicazione.
- Impianti Sportivi e Scolastici; la quota è determinata in base alla superficie del bene, alla sua ubicazione, alla sua destinazione, alla capienza di spettatori.
- Locali comunali; la quota è determinata in base alla superficie del bene, alla sua ubicazione, alla sua destinazione, al suo pregio artistico.

B) QUOTA PER SPESE GENERALI DEI LOCALI:

- La quota è determinata in base ai consumi presunti di acqua, luce, riscaldamento, telefono, R.S.U. ed eventuali pulizie.

C) QUOTA PER SPESE DIVERSE:

- Tutte le altre spese del personale comunale eventualmente adibito all'iniziativa e del materiale fornito vengono addebitate a consuntivo sulla base dei reali oneri accertati.

2. Pagamento delle tariffe per il godimento degli spazi avviene prima dell'utilizzo dello stesso e secondo le modalità fissate nell'atto di autorizzazione di cui al precedente art.11.

### **Articolo 17 - Vigilanza**

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'utilizzo dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione temporanea. Il personale addetto alla sorveglianza è tenuto a far rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente regolamento.

2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione ai funzionari del Comune o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. Tale onere è inserito nell'atto di autorizzazione di cui al precedente art.11.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il



---

risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

#### **Articolo 18 - Revoca per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 19 - Norme transitorie e finali**

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli atti e contratti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.

2. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere riesaminati i rapporti a titolo gratuito alla luce delle nuove disposizioni per la loro conferma o per il loro adeguamento con particolare riferimento al canone di locazione e/o concessione di godimento del bene.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.

4. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti norme emanate in materia da questo Comune in contrasto con lo stesso.

